

Roma, 22 maggio 2020

Prot. N.204/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Art. 263 DL Rilancio. Chiarimenti applicativi***Care colleghe e cari colleghi,*

sono giunte alcune segnalazioni in merito ad una distorta interpretazione dell'art. 263 del d.l. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. Decreto Rilancio) da parte di alcune amministrazioni locali che, in violazione del quadro normativo vigente, stanno disponendo un rientro coatto e massivo del personale presso gli uffici pubblici. È opportuno, pertanto, fornire chiarimenti applicativi in merito.

Occorre premettere che l'art. 263 non opera alcuna modifica al testo dell'art. 87 del DL Cura Italia che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, resta la pietra angolare della disciplina applicabile al lavoro pubblico. Poiché non viene meno il principio cardine scolpito all'art. 87 comma 1 del d.l. 18/2020, ovvero il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, restano valide tutte le indicazioni fornite con le circolari adottate dalla Ministra Pa nonchè il *Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"* siglato il 3 aprile 2020.

Leggendo in modo sistematico e coordinato le fonti sopra citate, la modifica introdotta dal DL Rilancio si traduce in una mera "copertura giuridica" di quanto già affermato dalla Direttiva della Ministra Pa n. 3/2020 con riferimento all'avvio della c.d. Fase due. Già in quella Direttiva, datata 4 maggio 2020, si formalizza la possibilità di rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle inizialmente individuate, al fine di assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali. In particolare, le amministrazioni sono chiamate a valutare se le attività prestate possano continuare ad essere svolte con le modalità organizzative e gestionali finora messe in campo oppure debbano essere ripensate al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, ferma restando la garanzia della tutela e sicurezza dei lavoratori. Resta fermo che le attività prestate potranno comunque essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio – sia con modalità agile.

Atteso quanto sopra **l'art. 263 del DL Rilancio** che consente di ampliare il novero dei servizi indifferibili adeguandolo alle esigenze della progressiva riapertura degli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività

produttive e commerciali, **non può tradursi in un indiscriminato ampliamento del lavoro in presenza. Giova ribadire che il dato testuale dell'art 263 non a caso utilizza espressamente i concetti di "gradualità" e "progressività"**. Qualsiasi lettura difforme si sostanzia in una palese violazione dell'art. 87 del d.l. 18/2020 e, ciò che più conta, delle ragioni sanitarie che ne costituiscono la ratio di fondo, ovvero ridurre quanto possibile la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento. Con l'adozione del DL Rilancio non viene meno neanche l'indicazione fornita dalla circolare 2/2020 della Ministra Pa laddove si chiarisce che *"l'individuazione delle attività indifferibili non necessariamente presuppone che le stesse siano svolte in presenza fisica sul luogo di lavoro. Al contrario, possono essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio - sia con modalità agile"*.

Infine è opportuno ribadire che alla luce del *Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"* siglato il 3 aprile 2020, le parti sono chiamate ad assicurare l'adeguamento dell'organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria e a monitorare l'applicazione dell'intesa. **Vi invitiamo pertanto a segnalare all'Ispettorato per la Funzione pubblica l'adozione di provvedimenti difformi rispetto alla corretta applicazione dell'art. 87 nei termini sopra indicati.**

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

